

NOTIFICAZIONE

La Imperiale e Reale Consulta in esecuzione degli Ordini contenuti nel Biglietto della Imperiale e Reale Segreteria di Finanze di questo medesimo giorno rende noto al pubblico le seguenti Sovrane Disposizioni.

Sua Altezza Imperiale e Reale con la veduta di togliere ogni dubbiezza nell'applicazione delle Disposizioni contenute nel Regolamento Postale de' 22 Agosto 1814, e successiva notificazione de' 16 Agosto 1819, e di tutelare la privativa della cambiatura dei Cavalli inerente all'esercizio dei Conduuttori delle Regie Poste, è venuta nella determinazione di prescrivere, e dichiarare quant'apresso:

Art. 1 Quelli che viaggiano per le Strade Postali con Legni a quattro rote tirati da due o più Cavalli o Muli, potranno cambiare in qualunque luogo con i Cavalli propri senz'obbligo di fermarsi, qualora abbiano incominciato, e proseguito fino al luogo del baratto il viaggio parimente con i propri Cavalli, e sempreché non ritraggano lucro, emolumento, o mercede di alcuna sorte dal trasporto di altri Viaggiatori.

Art. 2 Fuori del caso contemplato nell'Articolo precedente è proibito generalmente il baratto senza fermata a tutti quelli, i quali, altrimenti che con i Cavalli di Posta, viaggiano per le Strade predette con Legni a quattro rote tirati da due o più Cavalli o Muli.

Art. 3 Non è vietato ai Viaggiatori suddetti di barattare dopo dieci ore continue di trattenimento nel luogo del baratto.

Art. 4 E' assolutamente inibito agli speculatori di Vetture, e a chiunque altro generalmente di dare sotto qualsivoglia titolo Cavalli o Muli per il baratto a chi viaggia nel modo suddetto per le Strade Postali prima che sia decorso il termine indicato nell'Articolo antecedente.

Art. 5 I Contravventori alle sopraesposte Disposizioni incorreranno nelle pene che appresso, cioè I Viaggiatori che contravvenissero al disposto nell'Art. II saranno condannati a pagare a tutte le Poste percorse avanti, e dopo il baratto il doppio della somma, che avrebbero pagata correndo la Posta, e questa somma cederà per metà a beneficio dei Postieri danneggiati, e per l'altra metà a vantaggio del querelante pubblico, o del delatore segreto.

Quelli poi che contravvenissero al prescritto nell'Art. IV saranno soggetti ad una multa non minore di lire cinquanta, né maggiore di lire trecento per la prima trasgressione, e per la seconda al doppio della multa, in cui siano stati condannati la prima volta.

In caso di terza trasgressione saranno condannati al pagamento del triplo della prima multa, e se si tratterà di speculatori di Vetture incorreranno inoltre nella pena dell'esilio per un anno dalla Giurisdizione del Tribunale Criminale ove la terza trasgressione sia stata commessa.

Gli Speculatori di Vetture saranno tenuti per il fatto dei loro agenti, preposto, o garzoni.

In tutti i casi sarà inflitta la pena della Carcere per giorni quindici al vetturino, o altro conduttore dei cavalli in vettura.

Le multe comminate come sopra ai Contravventori al prescritto nell'Art. IV saranno applicate per l'intero al pubblico querelante, o al segreto delatore.

Art. 6 Contro i trasgressori sarà proceduto non solo ad istanza dei Postieri che hanno risentito pregiudizio, ma anche ex officio, e per via d'inquisizione ad istanza del pubblico querelante, o del delatore segreto fermo stante però l'obbligo di presentare la querela dentro il termine di giorni quindici.

Art. 7 Si procederà per le trasgressioni suddette nei modi, e sistemi praticati per le altre trasgressioni in materia di polizia, e cognitori di tali trasgressioni saranno in Firenze, e in Livorno i Commissarj di Quartiere, e nelle altre Città, e Luoghi del Gran-Ducato i Governatori, i Commissarj Regj, e i Vicarj, salvo per chi si credesse aggravato dai loro Decreti il ricorso alla Presidenza del Buon Governo, che pronunzierà definitivamente in conferma, modificazione, o revoca dei Decreti suddetti.

Art. 8 Ristretto ad ore dieci continue il termine della fermata nei casi contemplati all'Art IV del Regolamento de' 12 Agosto 1814 si avrà per confermato in quanto faccia di bisogno il Regolamento

medesimo in quelle parti, nelle quali non è contrario alla Notificazione de' 16 Agosto 1819 ed alle presenti Disposizioni.

Dalla Imperiale e Reale Consulta li 19 Aprile 1827

V.A. PUCCINI

L.PELLI FABBRONI